



COMUNE DI ANDORNO MICCA

13811 - Via B. Galliari, 285

Tel. 015. 2478111- Fax 015. 2478180

Ufficio Anagrafe-Tel. 015.2478140-Fax 015.2478160

Ufficio Tecnico 015.2478130 Ufficio Ragioneria 015.2478150

E-mail: andorno@ptb.provincia.biella.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335290029

Regione PIEMONTE

Provincia di BIELLA

Comunità Montana

VALLE CERVO La Bürsch

DEROGA ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2007

ORDINANZA N. 66/2006

N.R.P.

IL SINDACO

PREMESSO che il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, al titolo IV "Orari di vendita", art. 11, stabilisce che il Comune, individua i giorni e le zone del territorio in cui gli esercizi possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva;

RAVVISATA la necessità di fissare il calendario di tali deroghe per l'anno 2007;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" attribuisce al Sindaco competenze di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali;

VISTA la L.R. n. 28 del 12.11.99;

VISTA la L.R. n. 37 del 30.12.2003;

VISTA la deliberazione G.R. 01.03.2000 n. 42;

VISTA la L. 265 del 03.08.1999, art. 11, comma 13;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 25.02.2000 recante indirizzi per la regolamentazione degli orari dei negozi per le altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

SENTITI in merito i Commercianti, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali;

ORDINA

- 1) Per l'anno 2007 la deroga facoltativa all'obbligo della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali nelle sotto indicate giornate:
 - tutte le domeniche e festività del mese di dicembre ad esclusione della giornata del 25 dicembre S.Natale;
 - 6 gennaio – 2 giugno – 22 luglio – 29 luglio – 5 agosto – 12 agosto – 19 agosto – 26 agosto

- 2) In caso di apertura dovrà esserne reso noto al pubblico l'orario, tramite cartelli od altri mezzi idonei; l'orario dovrà rispettare le disposizioni dell'art. 11 D.Lgs. 114/98;
- 3) In caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nella prima giornata utile almeno fino alle ore 13.00;

le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs 114/98, ad esclusione del punto 3) che è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 129,11 a € 1.032,91, con la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689, per il pagamento in misura ridotta.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso ed eventuale istanza di sospensione, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al T.A.R. Piemonte, ovvero nel termine di 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Dalla Residenza Municipale, li 18.12.2006

**IL SINDACO
(GATTI Ruggero)**